

**COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME**  
**Provincia di Trento**

**Scrittura privata nr. 12 dd. 13.07.2021**

**Oggetto: CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI FUNZIONI COMUNALI SVOLTE DALLA COMUNITA'.**

Tra la **COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME**, con sede in Cavalese, via Alberti 4, C.F. 91016130220, rappresentata dal Commissario, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con decreto del Commissario n. 18 del 16.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, ed i Comuni di:

1. **CAPRIANA** con sede in Capriana Piazza Roma n. 2, C.F. 82000550226, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 3 del 19.02.2021 esecutiva ai sensi di legge;
2. **CASTELLO MOLINA DI FIEMME**, con sede in Castello di Fiemme via Roma n° 38, C.F. 00128850229, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 2 del 24.02.2021 esecutiva ai sensi di legge;
3. **CAVALESE** con sede in Cavalese via S. Sebastiano, 7, C.F. 00270680226 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 13 del 22.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
4. **PANCHIA'** con sede in Panchià piazza Chiesa, 1, C.F. 82000870228 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 8 del 19.02.2021 esecutiva ai sensi di legge;
5. **PREDAZZO** con sede in Predazzo piazza S.S. Filippo e Giacomo, 3, C.F. 00148590227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 14 del 30.03.2021 esecutiva ai sensi di legge;
6. **TESERO** con sede in Tesero via IV Novembre, 29, C.F. 00303060222 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 11 del 25.03.2021 esecutiva ai sensi di legge;
7. **VALFLORIANA** con sede in Valfloriana frazione Casatta, C.F. 91001540227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 3 del 04.02.2021 esecutiva ai sensi di legge;
8. **VILLE DI FIEMME** con sede in Daiano piazza Degasperi 1, C.F. 02570230223 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 11 del 05.07.2021 esecutiva ai sensi di legge;
9. **ZIANO DI FIEMME**, con sede in Ziano piazza Italia 7 - Ziano, C.F. 0015970222, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 8 del 11.02.2021, esecutiva ai sensi di legge.

Tenuto conto che la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. 08.08.1994, n. 490 non è richiesta quando contraente con l'Amministrazione è un'altra Amministrazione pubblica.

Premesso che la Comunità territoriale della val di Fiemme svolge da anni alcune funzioni per conto dei Comuni di Fiemme, da ultimo per effetto della Convenzione stipulata il 05.12.2016 sub Rep. Atti privati n. 40, scaduta il 31.12.2020.

Ricordato che i Comuni hanno sin qui assicurato alla Comunità il trasferimento di € 4,00 per abitante, per la copertura delle iniziative di carattere valligiano relative alla organizzazione della colonia estiva, al Piano Giovani di Zona e per la concessione di contributi ad iniziative di interesse valligiano.

Ritenuto necessario proseguire nella gestione da parte della Comunità delle attività di cui sopra, che hanno valenza sovracomunale, adottando apposito atto convenzionale.

Tutto quanto sopra premesso, viste le disposizioni di cui all'art. 35 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, si conviene e si stipula la seguente

## **CONVENZIONE**

### **ART. 1 - PRINCIPI -**

La presente convenzione, in attuazione del disposto all'art. 35 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2., viene stipulata fra i Comuni sopraelencati e la Comunità territoriale della val di fiemme, di seguito denominati rispettivamente Comuni e Comunità, al fine di regolare il finanziamento da parte dei Comuni di alcune attività a carattere valligiano svolte dalla Comunità per conto dei Comuni.

### **ART. 2 - FUNZIONI -**

Le Amministrazioni comunali si impegnano a garantire le risorse necessarie per lo svolgimento delle seguenti attività a carattere valligiano:

- Attività di colonia estiva a carattere valligiano;
- Piano giovani di zona;
- Finanziamento di ulteriori iniziative di carattere valligiano.

### **ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE -**

In specifico la Comunità si impegna a svolgere per conto dei Comuni di Fiemme le seguenti funzioni:

#### **a) attività di colonia estiva a carattere valligiano:**

la Comunità dovrà assicurare, ai bambini residenti in valle e rientranti nel ciclo della scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione, l'opportunità di usufruire di attività ludico-ricreative della durata ciascuna di una o due settimane, da realizzare nel periodo estivo.

**b) piano giovani di zona:**

la Comunità procederà, anche attraverso l'apposito Tavolo di lavoro, alla elaborazione del Piano, alla richiesta dei relativi finanziamenti, al rapporto con le associazioni coinvolte, alla realizzazione delle iniziative in esso previste e agli aspetti contabili connessi.

**c) finanziamento di iniziative di carattere valligiano nel settore della cultura, del volontariato, dell'assistenza e dello sport:**

la Comunità procederà alla raccolta, istruttoria e valutazione, in accordo con i Sindaci dei Comuni, delle richieste di finanziamento rientranti nel presente punto e/o all'attivazione di singole iniziative concordate preventivamente in Conferenza dei Sindaci o analogo organo che sarà individuato in sede di riforma delle Comunità.

**ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI -**

Per lo svolgimento delle funzioni individuate nel precedente art. 3, i Comuni dovranno assicurare annualmente alla Comunità le risorse necessarie. Le stesse saranno stabilite di anno in anno con accordo intervenuto in sede di consultazione di cui al successivo art. 6 entro il mese di ottobre, con riferimento agli abitanti residenti al 01.01.2020 di seguito indicati.

Per l'anno 2021 viene stabilito l'importo di **€ 4,00 per residente**.

N.	COMUNI MEMBRI	POPOLAZ. RESIDENTE al 01.01.2020
1	CAPRIANA	582
2	CASTELLO MOLINA DI F.	2.320
3	CAVALESE	4.133
4	PANCHIA'	826
5	PREDAZZO	4.523
6	TESERO	2.966
7	VALFLORIANA	466
8	VILLE DI FIEMME	2.613
9	ZIANO DI FIEMME	1.778
<b>COMUNITA' TERRITORIALE</b>		<b>20.207</b>

La Comunità, quale Ente capofila delle funzioni sopra individuate svolte per conto dei Comuni, è autorizzata alla riscossione degli eventuali contributi provinciali erogabili su singole e specifiche disposizioni di legge.

Eventuali economie di gestione dovranno essere utilizzate dalla Comunità per finanziare politiche a favore dei cittadini del territorio o reinvestite nell'esercizio successivo.

**ART. 5 - DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PROGRAMMATORI E FINANZIARI -**

La Comunità presenta annualmente all'organo di consultazione di cui al successivo art. 6, il programma annuale di attività delle singole funzioni. A seguito dell'intesa raggiunta in tale sede, procede all'attuazione di quanto in esso contenuto.

I Comuni devono versare alla Comunità i finanziamenti di loro spettanza, con le modalità e scadenze concordate. In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, la Comunità diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimata a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

A conclusione dell'attività svolta, la Comunità provvederà annualmente alla redazione di una relazione consuntiva, trasmettendola ai Comuni.

#### **ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE -**

La forma di consultazione per la gestione della presente convenzione, con il compito di assicurare il collegamento tra i Comuni partecipanti e la Comunità, è assicurata dalla Conferenza dei Sindaci, organo previsto dalla L.P. n.3/2006, integrata dal Presidente della Comunità e dall'Assessore competente del Comitato Esecutivo della Comunità o dall'eventuale analogo organo che sarà individuato in sede di riforma delle Comunità.

Ogni Ente convenzionato può fare richiesta di convocazione della Conferenza, per discutere problemi, esigenze o quant'altro riguardante lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione.

La Comunità è tenuta, a richiesta del Comune interessato, a fornire ogni notizia ed informazioni di cui è in possesso, nonché copia degli atti riguardanti la gestione delle funzioni di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 7 - EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE -**

La presente convenzione dura cinque anni, fino al 31.12.2025, salvo anticipata risoluzione consensuale da parte di tutti i contraenti.

Eventuali modifiche della convenzione potranno essere concordate tra le parti, con la stessa procedura seguita per la sua stesura.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse siano rimosse;

#### **Art. 8 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE -**

La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in

via bonaria nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 6. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

**Art. 9 - SPESE PER LA CONVENZIONE -**

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.86 n. 131 e s.m..

**Art. 10 - NORMA FINALE -**

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il Presidente della Comunità territoriale della val di Fiemme

Il Sindaco del Comune di Capriana

Il Sindaco del Comune di Castello Molina di Fiemme

Il Sindaco del Comune di Cavalese

Il Sindaco del Comune di Panchià

Il Sindaco del Comune di Predazzo

Il Sindaco del Comune di Tesero

Il Sindaco del Comune di Valfloriana

Il Sindaco del Comune di Ville di Fiemme

Il Sindaco del Comune di Ziano di Fiemme